

# UNA NUOVA LEGGE PER LA CITTADINANZA AI MINORI FIGLI DI STRANIERI

## Dossier n. 1

*A cura dell'Ufficio Documentazione e Studi  
del Gruppo PD della Camera dei deputati  
8 maggio 2013*

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge 91 del 5 febbraio 1992 Nuove norme sulla cittadinanza.**
- **AC 4236 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri (XVI Leg.)**
- **AC 463 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza (XVII Leg)**
- **AC 5030 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (iniziativa popolare)**

Le recenti parole della ministra per l'Integrazione Cecilia Kyenge, dichiaratasi favorevole ad una nuova legge sulla cittadinanza basata sul principio dello "jus soli" ha riaperto il dibattito attorno ad un tema, quello della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati, sul quale il Partito Democratico sin dalla scorsa legislatura ha preso posizione in modo chiaro e innovativo.

Partiamo innanzitutto da alcuni dati. In Italia, oggi, vivono **oltre quattro milioni e mezzo di immigrati**. Ci collochiamo subito dopo la Germania, accanto alla Spagna, come nazione a grande immigrazione (nel 2011 la popolazione straniera residente ammontava, secondo le statistiche ufficiali, a 4.570.317 persone).

Di questa enorme cifra complessiva, circa **un milione** sono gli individui che hanno **meno di diciotto anni**. Il Dossier della *Caritas Migrantes* per il 2011 ha detto che sono, per la precisione, 932.675, vale a dire circa **il 22% dei minori residenti in Italia**.

Più della metà di questi ragazzi e bambini, **oltre mezzo milione**, sono **nati qui**. Dal 2000, quando erano 277 mila, il loro numero è praticamente raddoppiato. E continuerà ad aumentare. La *Fondazione Leone Moressa* ha infatti evidenziato come **nel 2011 siano nati da genitori stranieri quasi 80 mila bambini** (per la precisione 79.261, con oltre la metà che si concentra al Nord: il 38,2% nel Nord Ovest e il 29,2% nel Nord Est). Dal 2002 la loro incidenza sul totale dei nati è passata dal 6,2% al 14,5%.

Per quanto riguarda le scuole, i figli di immigrati che le frequentano sono oltre 700 mila (**circa l'8 per cento della popolazione scolastica**), dieci volte di più rispetto a quindici anni fa. Uno su quattro è nato in Italia.

Ora, è evidente che a tutti questi ragazzi, a tutti questi bambini, non possiamo dire: crescete e comportatevi da buoni cittadini italiani, anche se non lo siete, se le nostre leggi non vi riconoscono come tali. Eppure è proprio questo che oggi succede.

## LA LEGGE OGGI

La **legge del 5 febbraio 1992, n. 91**, prevede che sia cittadino per nascita: il figlio di padre o madre cittadini; chi è nato nel territorio italiano se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, a meno che non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

La legge italiana non prevede dunque il riconoscimento del diritto di cittadinanza per il semplice fatto di essere nati in Italia. **La condizione giuridica dei bambini di origine straniera nati in Italia è strettamente legata alla condizione dei genitori**: solo se i genitori, dopo dieci anni di residenza legale, ottengono la cittadinanza, questa si trasmette ai figli.

Altrimenti la legge prevede che questi ultimi possano fare richiesta di cittadinanza **solo al compimento del diciottesimo anno di età** (e non oltre il compimento del diciannovesimo). A condizione, però, che siano **in grado di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano**.

Senza rispettare questa condizione, cosa peraltro non semplice dal punto di vista burocratico e della documentazione da fornire, niente cittadinanza e rischio di essere considerati clandestini, con obbligo di lasciare l'Italia.

Un paradosso è che uno straniero che arriva in Italia da adulto può ottenere la cittadinanza dopo dieci anni, mentre se nasce in Italia deve aspettarne diciotto.

Inoltre, è evidente che se i genitori stranieri erano irregolari al momento della nascita del bambino, oppure se hanno vissuto anche per un breve periodo in condizione di "clandestinità", l'irregolarità dello status dei genitori ricade sui figli e la cittadinanza non viene concessa.

Le nostre sono **le norme più severe tra tutte quelle adottate dalle grandi democrazie europee**. In altri Paesi l'acquisizione della cittadinanza può avvenire immediatamente alla nascita, anche se con diverse condizioni richieste.

## A CONFRONTO CON L'EUROPA

Per quanto riguarda i minori, in **FRANCIA** la cittadinanza può essere acquisita sia per filiazione (*jus sanguinis*) che per nascita (*jus soli*).

Circa l'attribuzione per filiazione, è francese il figlio, legittimo o naturale, di una coppia in cui almeno uno dei due genitori sia francese. Analogamente, è francese per filiazione anche il minore oggetto di adozione piena da parte di un francese.

Riguardo l'acquisizione per nascita, è francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei due genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza. La semplice nascita nel territorio nazionale non è sufficiente, se non per i minori figli di apolidi o di genitori sconosciuti o che non trasmettono la loro nazionalità.

Ad ogni modo, ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza nel Paese o se vi ha avuto la propria residenza abituale durante un periodo di almeno cinque anni, non importa se continuo o discontinuo, dall'età di undici anni in poi.

Inoltre l'acquisizione automatica può essere anticipata a sedici anni con una semplice dichiarazione dello stesso interessato o può essere chiesta per lui dai genitori a partire dai tredici anni, con il requisito della residenza abituale per cinque anni spostato in questo caso a decorrere dall'età di otto anni.

\*\*\*\*\*

In **GERMANIA**, in base al principio di filiazione (*jus sanguinis* o *Abstammungsprinzip*), un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se almeno uno dei suoi genitori è cittadino tedesco.

Dal 1° gennaio del 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania (*jus soli* o *Geburtsortsprinzip*) purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato.

Un bambino di genitori ignoti che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria.

I bambini che divengono cittadini tedeschi in base al principio del luogo di nascita acquisiscono contemporaneamente anche la nazionalità dei genitori stranieri. Dal compimento della maggiore età hanno cinque anni di tempo per dichiarare la loro volontà di mantenere la nazionalità tedesca o quella del paese d'origine dei genitori.

\*\*\*\*\*

Un bambino nato nel **REGNO UNITO** acquista la cittadinanza se uno dei genitori, al momento della sua nascita, è cittadino britannico o se comunque è autorizzato a risiedere nel Paese a tempo indeterminato (il cosiddetto *settlement*, lo "stabilimento"), e cioè se non deve più soggiacere a limiti temporali del soggiorno dettati dalla legislazione in materia di immigrazione e se non si trova, a maggior ragione, in una situazione irregolare.

Se al momento della nascita i genitori non sono invece cittadini britannici e non si sono nemmeno stabiliti nel Regno Unito, la persona nata nel territorio nazionale può vedersi riconosciuta la cittadinanza in diversi altri casi. Il più immediato è legato al semplice fatto di aver vissuto nel Paese per i primi dieci anni successivi alla nascita, non essendosi assentato per più di novanta giorni in ciascuno di questi anni. Altro caso: se dopo la sua nascita uno dei genitori diventa cittadino britannico o riceve il diritto di stabilirsi nel Paese, il figlio può fare domanda di "naturalizzazione", ma prima del compimento della maggiore età.

\*\*\*\*\*

In **SPAGNA**, sono spagnoli d'origine i nati da padre o madre spagnoli; i nati nel Paese da genitori stranieri, se almeno uno di essi è nato in Spagna (ad eccezione dei figli di funzionari diplomatici o consolari accreditati); i nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza o la legislazione dei loro paesi d'origine non assegna al figlio la cittadinanza; i nati in Spagna la cui filiazione non risulti accertata. È infine cittadino d'origine lo straniero, minore di diciotto anni, che viene adottato da uno spagnolo.

Oltre a quella d'origine, è prevista la cittadinanza mediante opzione. Nel caso in cui la filiazione o la nascita in Spagna siano accertati dopo il compimento del diciottesimo anno di età, l'interessato non acquista la cittadinanza spagnola d'origine, ma ha due anni di tempo per optare in tal senso. Possono esercitare il diritto d'opzione anche le persone che siano, o siano state, soggette alla patria potestà di uno spagnolo; coloro il cui padre o madre, nato in Spagna, abbia avuto in passato la cittadinanza spagnola.

\*\*\*\*\*

Insomma: in **ITALIA** siamo indietro rispetto ai principali paesi europei, siamo sostanzialmente fermi allo ***jus sanguinis***, all'idea della cittadinanza che deriva solo dal sangue, solo dall'appartenenza etnica. E non, come dovrebbe essere, dalla partecipazione quotidiana ad una società, quella del Paese dove si è nati o cresciuti.

## LE NOSTRE PROPOSTE

In base alla legge attuale, anche chi non ha mai conosciuto altro Paese se non il nostro, chi è nato qui, è cresciuto qui e non è mai emigrato, è considerato comunque un immigrato ed è schiavo del permesso di soggiorno: se lo sta rinnovando non può fare un viaggio all'estero o semplicemente andare in gita fuori dai confini nazionali con i suoi compagni di classe. E magari parla l'italiano come prima e a volte unica lingua, e fa sport ad alti livelli: non importa, la maglia azzurra nelle competizioni sportive non può indossarla.

Sono i **"nuovi italiani"**. Ma viene **impedito loro di sentirsi pienamente tali**.

**La legge 91 del 5 febbraio 1992 sulla cittadinanza va cambiata.** In particolare proprio nella parte che riguarda chi, figlio di stranieri, è nato in Italia o comunque vi ha frequentato le scuole, ma non è riconosciuto come cittadino italiano.

Il principio da cui si deve partire è che **la piena parità dei diritti è possibile solo con l'acquisizione della cittadinanza**. Si tratta di introdurre, allora, un regime più favorevole per l'acquisto della cittadinanza da parte di chi nasca nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, che siano a loro volta nati in Italia o regolarmente residenti sul nostro territorio da un congruo periodo di tempo, per evitare che coloro che nascano qui "casualmente" possano accedere a tale diritto.

Le proposte del Partito Democratico sono state definite già nella scorsa legislatura (si veda, su tutte, la Proposta di Legge [AC 4236](#) presentata il 30 marzo 2011 dai deputati Bressa, Franceschini, Amici e Zaccaria) e ora sono state avanzate nuovamente con la Proposta di Legge [AC 463](#) del 21 marzo 2013, che vede come primo firmatario Pier Luigi Bersani (a seguire: Chaouki, Speranza, Kyenge e numerosi altri).

Sono proposte, le nostre, che peraltro sono in piena sintonia con la Proposta di legge di iniziativa popolare ([AC 5030](#)) presentata la scorsa legislatura dal Comitato promotore "L'Italia sono anch'io", promosso da diverse associazioni della società civile.

Perché sia riconosciuta la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia deve essere **sufficiente che uno dei genitori risieda legalmente nel nostro Paese da almeno cinque anni** o in alternativa che **sia nato a sua volta qui e che qui risieda da almeno un anno**.

Al tempo stesso nessun obbligo, nessun automatismo: i genitori potrebbero anche non volere che il proprio figlio diventi cittadino italiano, ed è per questo che serve una loro esplicita dichiarazione di volontà in tal senso.

Con le nostre proposte vogliamo, al tempo stesso, che ad acquisire la cittadinanza italiana possa essere, al compimento della maggiore età ed entro un anno da questa data, anche il minore straniero i cui genitori non abbiano i requisiti necessari e che però sia nato in Italia o vi sia entrato prima di compiere cinque anni, per poi trascorrervi un periodo decisivo della sua formazione (frequentando un corso di istruzione primaria o secondaria presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione oppure seguendo un percorso di istruzione o di formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale).

Anche in questo caso servirà una istanza presentata dai genitori o da chi eventualmente eserciti la potestà genitoriale, senza la quale potrà comunque essere il diretto interessato, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, a procedere allo stesso modo.

**La legge sulla cittadinanza** non è una legge tra le tante: è una legge su cui si **misura la cultura democratica di un Paese**, di una società. Ed è per questo che il Partito Democratico vuole cambiare quella attuale e arrivare a norme più giuste e rispondenti alle esigenze di un Paese grande e civile.

Arrivare ad una legge moderna e avanzata in materia di cittadinanza non è solo un modo di tenere fede ad un fondamentale principio di uguaglianza, sancito anche dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Non è solo una questione di **giustizia sociale**, cosa che già sarebbe di per sé sufficiente. È anche un atto di **realismo**, è un modo di curare gli interessi di un Paese come il nostro, che sta invecchiando come età media e ha bisogno dell'apporto che può venire da energie nuove. Anche in campo economico. Anche dal punto di vista della sostenibilità del nostro sistema di welfare. Anche, e soprattutto, in un momento di profonda crisi come questo.

**Legalità e integrazione** sono i due grandi pilastri su cui poggiano le possibilità reali di una civile convivenza. E **per l'integrazione si deve cominciare proprio dai bambini**.

**Chi nasce in Italia è italiano. Deve poterlo essere.**

*Post scriptum*

PRIMA LETTURA CAMERA

AC. 463 Presentata il 21 marzo 2013 - abbinata con AC. 9, AC. 200, AC. 250, AC. 273, AC. 274, AC. 349, AC. 369, AC. 404, AC. 494, AC. 525, AC. 604, AC. 707, AC. 794, AC. 945, AC. 1204, AC. 1269

[Iter:](#)